



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Comune Capofila Distretto 1 Roma 4

DISCIPLINARE DI GARA

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL "CENTRO DI SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITÀ E TUTELA DELLE RELAZIONI FAMILIARI" NEI COMUNI DEL
DISTRETTO 1 ROMA 4 (COMUNI DI CIVITAVECCHIA, SANTA MARINELLA, TOLFA E
ALLUMIERE) - CIG 82958120A2**

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Civitavecchia Comune Capofila Distretto 1 Roma 4 – Via A. da Sangallo n. 11 – 00053 – Civitavecchia (RM) - P. IVA: C. F.: 02700960582 - Tel. 0766590766 - PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it

CONDIZIONI CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI DI GARA

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Con il progetto “Centro di sostegno alla genitorialità e tutela delle relazioni familiari” si intende attivare interventi di trattamento per le situazioni complesse inerenti non solo la fase della separazione coniugale, ma l’intero ciclo vitale familiare per il sostegno delle competenze genitoriali e la tutela delle relazioni familiari.

La prospettiva del ciclo di vita familiare ci porta a considerare le problematiche familiari in relazione al normale funzionamento della famiglia nel tempo

Non esistono i presupposti di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI.

Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO

L’affidamento avrà una durata dal 01/07/2020 presunta in base alla data di aggiudicazione al 31/12/2020, dando atto che, nel caso di slittamento della data di inizio, l’impegno verrà ridotto in proporzione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari al contratto iniziale, per un importo di € 100.000,00 (compresa IVA), qualora necessario per assicurare la continuità del servizio e comunque se saranno disponibili risorse finanziarie per la copertura della spesa.- La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata pari ad un anno, per un importo stimato complessivamente non superiore a €. 100.000,00 (IVA compresa);

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo complessivo per il servizio di che trattasi è pari ad € 100.000,00 a base d’asta compresa IVA (se dovuta), importo non soggetto a ribasso, comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto.

L’appalto è **finanziato** con fondi regionali. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale prestazionale. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 4 -PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà alla scelta del contraente con procedura di acquisto tramite RDO “richiesta di offerta” sul MEPA con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 in termini di:

- 1) Offerta tecnica: punti 100/100
- 2) Offerta economica: punti: 0/0 (costo fisso)

Si procederà all’aggiudicazione del servizio al concorrente ~~candidato~~ che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

In caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio.

Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto.

Art. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti abilitati, iscritti e presenti sulla piattaforma MEPA – Bando: Servizi Sociali, Prodotto servizi di orientamento e consulenza CPV 85312300-2– Sede di affari: Regione Lazio.

Gli operatori economici interessati, per partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, a pena di esclusione:

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016** l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’ambito di attività inerente l’oggetto della gara e/o iscrizione ai competenti Albi istituiti con legge, ovvero iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 o al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000, ovvero iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. n. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica del soggetto (Nel caso in cui la sede legale del soggetto partecipante sia situata in una regione nella quale non sono state ancora emanate le norme di attuazione delle predette leggi, il soggetto deve risultare in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale per l’iscrizione) ovvero iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore istituito con il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
Sono altresì ammessi a partecipare i soggetti del Terzo Settore come individuabili in base all’art. 5 della L. 328/2000 ed al DPCM 30 marzo 2001, all’art. 39 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11;

Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto **raggruppamenti ordinari di concorrenti** o **consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs 50/2016** non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;

- b) nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara **società cooperative, consorzi di cooperative costituiti** a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991** l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative; nell’ipotesi in cui concorrano alla

presente gara **cooperative sociali di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991**, l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;

- c) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16:

- d) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, D. Lgs 50/2016 per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D. Lgs 50/2016):
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera d) di cui sopra (in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, Dlgs 50/2016), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla lettera g) (art 80, comma 5, D.Lgs 50/2016), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art 80, comma 8, D. Lgs 50/2016).

- e) di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2);
- f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4, D. Lgs 50/2016);

- g) di non essere in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora (art. 80, comma 5, D. Lgs 50/2016) :
 - l'operatore economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D. Lgs 50/2016;
 - l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile;
- si verifichi una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante **esclude** l'operatore economico:

in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle lettere d) e) ed f) e g) (rispettivamente commi 1,2,4 e 5 dell'art. 80 D.Lgs 50/2016).

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o

finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi dell' art. 3 del presente Disciplinare.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- h) un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 200.000,00 IVA esclusa

Tale requisito è richiesto in quanto consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.

La comprova del requisito è fornita mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per i concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni , consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione,

possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Art. 6 -RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CONSORZI

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e all'art. 48, comma 8, Dlgs 50/2016 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) D. Lgs 50/2016 la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa dovranno essere rese – **a pena di esclusione** –da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs 50/2016, il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà dovranno essere rese – **a pena di esclusione** –dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi stabili** di cui all'art. 45, comma 2, lett. c)D. Lgs 50/2016 il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà dovranno essere rese – **a pena di esclusione** –dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

Nel caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti**, la domanda di partecipazione deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Art. 7 -AVVALIMENTO EX ART. 89 D.LGS. 50/2016

Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - **a pena di esclusione**-dalla gara, la documentazione di cui all'art.89, comma 1, cit.:

a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, D. Lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 5 del presente Disciplinare;

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/16, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara;

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

Il soggetto giuridico partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 8 - DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I soggetti invitati dovranno presentare la propria miglior offerta per l'espletamento del servizio entro la data indicata nella RDO.

Le offerte e/o eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta irripetibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l'esclusione dalla presente procedura. I concorrenti esonerano il Comune di Civitavecchia e la Centrale Acquisti in rete per la P.A. (MEPA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il portale e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti fino a 5 giorni prima della scadenza.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate per via telematica attraverso la funzione dedicata del MEPA.

Art. 9 - AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti criteri di valutazione:

Offerta tecnica: punti 100/100

Offerta economica: punti: 0/0.

Il punteggio di 100 punti dell'offerta tecnica sarà ripartito secondo i seguenti elementi di valutazione:

PROGETTO DI GESTIONE		Punteggio
Sub criterio		Max
		Sub-criteri
A	Capacità progettuale adeguata (descrivere in modo chiaro e specifico la proposta di dettaglio dei servizi, aderente con i principi, le finalità e le azioni stabiliti nel capitolato d'appalto, indicando le metodologia d'intervento, le tecniche operative, la metodologia di lavoro di equipe)	25
B	Esame dei bisogni del territorio con particolare riguardo ai bisogni delle famiglie/minori, congruenza delle attività pianificate con gli obiettivi di servizio	8
C	Articolazione delle procedure per la gestione delle urgenze, di interventi a carattere "eccezionale"	12
D	Personale proposto: A) specifiche esperienze formative professionali degli operatori B) esperienze professionali, qualifiche e formazione della figura di coordinamento particolare attenzione alla congruità rispetto agli interventi nel progetto	10
E	Assunzione personale già esistente 100% punti 10 Assunzione di personale già esistente in percentuale inferiore viene attribuito un punteggio in proporzione (es. 40% 4 punti ecc)	10
F	Formazione degli operatori impegnati per i servizi oggetto dell'appalto (Descrivere il piano di formazione/aggiornamento con riferimento ai contenuti tematici, al numero delle ore)	8
G	Ubicazione della sede del "Centro di Sostegno alla genitorialità e tutela delle relazioni familiari "	3
H	Servizi migliorativi e risorse aggiuntive offerti (illustrare in modo chiaro e dettagliato sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo e il relativo costo)	25

La stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti congrua rispetto ai contenuti tecnico – qualitativi richiesti. Il limite minimo di congruità è stabilito in almeno 45 punti complessivi su 100 a disposizione.

All'elemento economico, che costituisce costo fisso, non soggetto a ribasso, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del D.lgs. 50/16, non verranno assegnati punti, pertanto gli operatori competeranno solo in base ai criteri qualitativi.

L'aggiudicazione della gara avverrà in capo all'offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto.

Qualora i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà per sorteggio ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 827/1924. Di tutte le predette operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 10 - GARANZIE

L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto posto a base di gara, riferita al lotto per il quale viene presentata l'offerta, in ottemperanza all'art. 93, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016, costituita sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta del contraente.

La cauzione può essere costituita in contanti (mediate versamento presso la Tesoreria Comunale) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.L.vo 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.L.vo n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve, a pena di esclusione:

- 1) contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- 2) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 3) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile. Nel caso di costituendi R.T.I. e di Consorzi di concorrenti da costituirsi ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile la garanzia dovrà essere, a pena di esclusione, almeno intestata a tutti gli operatori economici che faranno parte dei raggruppamenti o consorzi;

Art. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata, che consentono di predisporre:

- 1) Una busta virtuale contenente la **documentazione amministrativa** che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla Gara;
- 2) Una busta virtuale contenente l'**offerta tecnica**

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta irripetibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l'esclusione dalla presente procedura. I concorrenti esonerano il Comune di Civitavecchia e la Centrale Acquisti in rete per la P.A. (MEPA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il portale e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Art. 11.1 Documentazione amministrativa

Nell'apposito campo "Documentazione amministrativa" presente sulla piattaforma MEPA dovrà allegare i seguenti documenti:

a) Il DGUE firmato digitalmente

Ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti autocertificano quanto richiesto nel presente disciplinare di gara MePA – RdO, con il documento di gara unico europeo redatto in conformità al modello di formulario approvato con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Il DGUE:

a) dovrà essere trasmesso dall'operatore economico insieme alla documentazione amministrativa, in formato elettronico, compilato secondo le modalità indicate nel presente disciplinare;

b) consiste in un'autodichiarazione aggiornata del concorrente, come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si attesta, a pena di esclusione, che i motivi di esclusione previsti dal Codice dei contratti pubblici non si applicano e che tutti i criteri di selezione oggettivi come sopra individuati sono soddisfatti;

c) individua le eventuali imprese ausiliarie di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

d) include una dichiarazione formale, a pena di esclusione, secondo cui l'operatore economico si impegna, su richiesta e senza indugio, a fornire i documenti complementari all'Amministrazione;

e) indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari, precisando, altresì, dove sono reperibili le informazioni (nome del registro, indirizzo Internet, identificazione del file o della registrazione ecc.), in modo che l'amministrazione aggiudicatrice possa acquisirle.

Ulteriori indicazioni:

- l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE, esclusivamente in formato elettronico, debitamente sottoscritto dal/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma;

- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: l'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che intende avvalersi dell'istituto dell'avvalimento, deve presentare con la documentazione amministrativa, insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni afferenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per ciascuna delle imprese ausiliarie esclusivamente in formato elettronico, debitamente sottoscritta dal/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, nonché alleggi la documentazione (contratto di avvalimento) e le ulteriori dichiarazioni;

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) o G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti o costituendi, deve presentare con la documentazione amministrativa, per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni afferenti ai requisiti soggettivi e alle altre indicazioni richieste dal presente disciplinare di gara, esclusivamente in formato elettronico, debitamente sottoscritto dal/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/ i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma (ai sensi dell'art.80 del Codice);

- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il DGUE e' compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide e sempreché i requisiti di partecipazione richiesti, soggettivi ed oggettivi, siano conferenti con quelli dell'attuale procedura.

L'operatore economico iscritto in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti o in possesso della pertinente certificazione di un organismo di diritto pubblico o privato può presentare all'amministrazione aggiudicatrice il certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente.

N.B.: L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere al concorrente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, l'Amministrazione ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, come modificato dall'art. 54, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 56/2017, richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare documenti complementari aggiornati. L'operatore economico può essere escluso dalla presente procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari;

- b) Capitolato (compresa informativa) e disciplinare di gara controfirmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di R.T.I. devono essere firmati dai rappresentanti legali di ciascuna ditta costituente il raggruppamento
- c) Bilanci dell'ultimo triennio disponibile in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività annualità (2017/2018/2019);
- d) cauzione provvisoria pari ad €. 1.904.76 (2% dell'importo dell'appalto), da effettuarsi secondo le modalità ed in base ai criteri dettati dall'art. 93 del Codice; nel caso in cui l'operatore economico abbia diritto alla riduzione prevista dal medesimo art. 93, al c.7, è necessario produrre la documentazione a comprova di tale diritto,
- e) MODELLO "PASS-OE" ottenuto dal sistema presso il sito <https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE> a seguito della registrazione al Servizio AVCPASS, attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e, quindi, che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 111 del 20/12/2012). La mancata registrazione presso il Servizio AVCPASS nonché l'eventuale mancata allegazione del "PASSOE" non

costituisce causa di esclusione. Si segnala che, qualora la Ditta presenti offerta e non risulti registrata presso il predetto servizio, la scrivente stazione appaltante provvederà, con apposita richiesta di cui all'art. 83, comma 9, del D.L.vo n. 50/2016, ad assegnare un congruo termine per l'effettuazione della registrazione medesima. La mancata allegazione del "PASSOE" può essere oggetto di soccorso istruttorio

N.B.: in caso di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice, l'operatore economico dovrà acquisire anche il PassOE relativo all'impresa ausiliaria (un PassOE per ciascuna impresa ausiliaria).

- e) la ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari a € 20,00;
- f) Patto di Integrità sottoscritto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012 con firma digitale;
- g) Planimetria della sede del Centro.

Art. 11.2 - Documentazione tecnica

Nell'apposito campo "Documentazione Tecnica", presente sulla piattaforma MEPA, il concorrente dovrà allegare i seguenti documenti:

1. **Dichiarazione** firmata digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 dal titolare o legale rappresentante della ditta o cooperativa corredata da fotocopia di un valido documento d'identità del firmatario attestante:
 - a. la dotazione strumentale per l'esecuzione del servizio di cui la ditta dispone;
 - b. il numero dei lavoratori, con qualsiasi tipo di contratto, in forza nell'ultimo triennio;
 - c. adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti, specificando le modalità di sostituzione del personale per garantire il servizio.
2. **Progetto di gestione**, redatto in lingua italiana composto da max 25 facciate (no fronte/retro), numerate, con carattere "Times New Roman", corpo 12, interlinea 1,5, margini 1,5; le ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione. Il progetto e la dichiarazione vanno sottoscritti dal titolare o dal legale rappresentante della ditta o di ciascuna ditta riunita, nel caso di raggruppamento. Occorre riportare nel progetto, in modo dettagliato, la descrizione delle singole voci elencate nella Tabella illustrata al punto 9 del presente Disciplinare di gara, relativa all'attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica significando che, quanto offerto nel progetto tecnico (oggetto di valutazione) resterà a completo carico del concorrente che si impegna ad attuarle senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.

Art. 12 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Nel primo giorno utile successivo al termine di scadenza delle offerte progettuali, di cui si darà specifica comunicazione come previsto dal Codice e dalla normativa vigente, il R.U.P. procederà alla verifica della presenza e completezza dei documenti amministrativi richiesti e all'esame della documentazione prodotta.

Il R.U.P. all'esito della verifica dei requisiti generali, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., effettuata anche attraverso il sistema AVCpass, nonché dell'eventuale soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del Codice, comunicherà alla Stazione Appaltante l'elenco dei concorrenti ammessi ai fini della valutazione delle offerte tecniche.

La Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi del novellato art. 77 del Codice, nel primo giorno di insediamento, di cui si darà notizia come previsto dalle vigenti normative e dal Codice dei contratti pubblici, procederà dapprima alla verifica della documentazione inerente le offerte tecniche, al fine di constatarne la presenza e la conformità. Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare di gara. I punteggi così determinati saranno inseriti nella piattaforma MePA al fine di procedere con la conseguente proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore che avrà conseguito il miglior punteggio totale.

Art. 13 - REGOLARIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI E DELLE DICHIARAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9 DEL D.L.VO N. 50/2016

Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, la stazione appaltante, assegna al concorrente un termine massimo di 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine concesso il concorrente è escluso dalla gara. Per irregolarità essenziale si intende ogni irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre l'omissione e l'incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto o il contenuto della dichiarazione stessa o degli elementi, ai fini della individuazione dei singoli requisiti di ordine generale, speciale, professionale o prescritti a dimostrazione della qualità, che devono essere posseduti dal concorrente e, in alcuni casi, per esso dai soggetti specificamente indicati all'art. 80 del D. Lgs. 50 / 2016. Sarà altresì ritenuta irregolarità essenziale e come tale sottoposta alla disciplina del soccorso istruttorio, l'omissione o la presenza di irregolarità nella presentazione della cauzione provvisoria, purché la stessa sia stata costituita entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte. Resta fermo il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente-che deve essere altresì in regola con tutte le altre condizioni di partecipazione alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte, senza possibilità di acquisirli successivamente. La Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Nella seduta pubblica telematica successiva, si procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti. In caso di mancata di regolarizzazione degli elementi essenziali carenti si procedere, invece, alla esclusione del concorrente dalla gara.

Inapplicabilità del soccorso istruttorio:

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dei Concorrenti dalla gara, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si procederà all'esclusione dei Concorrenti anche:

- in caso di sussistenza effettiva e accertata delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016;
- in caso di omessa specificazione degli oneri propri della sicurezza.

Art. 14 - AVVERTENZE

Resta inteso che:

- 1) Trascorso il termine fissato per la presentazione dell'offerta non è riconosciuta alcun'altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
- 2) Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto.
- 3) Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto
- 4) Non è ammessa alla gara l'offerta che risulti non pervenuta entro il giorno e l'ora sopra stabiliti.
- 5) Sarà posto a valutazione esclusivamente il progetto presentato, con esclusione, quindi, di eventuali allegati cui il medesimo faccia riferimento.

Art. 15 - SUBAPPALTO

È fatto divieto di subappalto

Art. 16 - PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

1. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto;
2. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione del documento generato dal Sistema MePA.
3. L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione la seguente documentazione:
 - a) Certificato iscrizione al Registro delle Imprese emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione;
 - b) Idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016, da produrre alla Stazione Appaltante entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
 - c) Polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio;
 - d) Comunicazione con dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o postale ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Amministrazione procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione da parte dell'impresa aggiudicataria entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione è condizione necessaria per la stipula del contratto.

Il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato, a norma di quanto prescritto all'art. 32, comma 9, del D.L.vo n. 50/2016, non prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto di presentazione dell'offerta, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione all'impresa concorrente seconda classificata.

4. L'Impresa aggiudicataria dovrà restituire, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento tramite posta elettronica all'indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it e pena la revoca dell'affidamento, il documento sottoscritto digitalmente per accettazione.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Coccetti

Per informazioni è possibile contattare il RuP al n. 0766590766

e-mail: mariagrazia.coccetti@comune.civitavecchia.rm.it

pec: comune.civitavecchia@legalmail.it